

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.40 del 26 febbraio 2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.86 del 20 maggio 2026

Il **Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo Don Evasio Ferraris** è stato redatto tenendo conto di:

- DPR n°249 del 24.06.1998 –Regolamento recante lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
- Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 –*Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*;
- D.M. n°16 del 5.02.2007-*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo*;
- Prot.n°30 del 15.03.2007- *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- DPR n°235 del 21.11.2007 –*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- Legge n.71/2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* *Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2024*
- **LEGGE N. 70 del 17 maggio 2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**
- D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2025

PREMESSA

Il presente Regolamento è rivolto alla Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Don Evasio Ferraris ed assunto come riferimento e guida educativa e normativa anche per la Scuola Primaria e dell'Infanzia.

Si fa presente che questo regolamento è parte integrante del Patto di Corresponsabilità.

Art.1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- La Scuola è **luogo di formazione** e di educazione mediante lo studio,

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

- La Scuola è **una comunità di dialogo**, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del **bullismo e del cyberbullismo**, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.
- La scuola si impegna a creare un'efficace **alleanza educativa con le famiglie** basata sulla collaborazione, la fiducia reciproca e il rispetto dei ruoli per prevenire ed intervenire tempestivamente in situazioni particolarmente problematiche.
- La comunità scolastica **interagisce** con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte e fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica **si basa** sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
- Compito preminente della scuola è **educare e formare**; le eventuali sanzioni da comminare agli alunni in caso di trasgressione, si inseriscono nel più ampio processo formativo. Esse vanno di volta in volta individuate attraverso la mediazione dei docenti in forma riparatrice responsabilizzante.

Art. 2 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

- Gli studenti hanno diritto ad una **formazione** culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- Gli studenti hanno diritto al **rispetto** da parte degli adulti e dei compagni, a vivere in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona anche attraverso servizi di sostegno, promozione della salute e di assistenza psicologica.
- Gli studenti hanno diritto **all'utilizzo di strutture** e materiali in buone condizioni, in un contesto tranquillo, pulito, sicuro e adeguato a tutti gli studenti.
- Gli studenti di cittadinanza non italiana hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'**accoglienza** e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- Gli studenti hanno il diritto di essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Gli studenti hanno diritto a una **valutazione** trasparente e tempestiva, che permetta di migliorare il proprio rendimento, secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno e che sia volta ad attivare il processo di autovalutazione al fine di individuare punti di forza e di debolezza del processo formativo.
- La scuola, compatibilmente con le risorse disponibili, s'impegna a promuovere condizioni per assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, per

la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, oltre che per la valorizzazione delle eccellenze attraverso attività integrative curricolari, **recupero, consolidamento, potenziamento**, e/o aggiuntive, laboratori.

- Gli studenti hanno diritto alla **riservatezza** nel trattamento dei dati personali e sensibili.

Art. 3 - DOVERI DELLO STUDENTE

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli **impegni** di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un **comportamento corretto**. Volersi bene e rispettarsi reciprocamente, rinunciando ad ogni forma di sopraffazione e di contrapposizione, è la prima regola del vivere civile.
- Gli studenti sono tenuti a **rispettare le regole** riguardanti l'organizzazione della scuola [entrata, uscita, cambio dell'ora, spostamenti all'interno della struttura scolastica o all'esterno durante attività organizzate].
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le **disposizioni organizzative di sicurezza**.
- Gli studenti sono tenuti ad **utilizzare correttamente** le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
- Gli studenti condividono la responsabilità di **rendere accogliente l'ambiente scolastico** e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare un **abbigliamento adeguato** all'ambiente. Ognuno deve curare scrupolosamente l'igiene personale. L'abbigliamento deve essere dignitoso e adatto all'ambiente scolastico.
- Gli studenti sono tenuti a controllare sempre il **linguaggio** evitando volgarità, turpiloquio, minacce, offese volontarie e calunnie.
- La **puntualità** costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Pertanto:
 - a) Gli alunni sono tenuti a giungere in orario a scuola ed essere in aula entro l'inizio delle lezioni. Gli alunni della scuola secondaria di I grado, cinque minuti prima dell'orario ufficiale di inizio delle lezioni, devono riunirsi nel cortile interno della scuola per essere pronti ad entrare, insieme con i compagni, al suono della campana. Prima di tale ora è vietato l'accesso nelle classi.
 - b) Lo studente che arriva 5 minuti dopo il suono della campana viene ammesso in classe con annotazione del ritardo breve e dell'ora effettiva d'ingresso sul registro elettronico.

Art. 4 - DISCIPLINA

Compito principale della attività dei docenti è rafforzare il senso di **responsabilità individuale** dei discenti per consolidare corrette linee di comportamento all'interno della comunità scolastica che si prefigge quindi di:

- a. promuovere la **partecipazione** attiva e responsabile degli studenti e delle studentesse alla vita della scuola;
- b. favorire una più matura **consapevolezza critica** dei loro diritti correlata alla scoperta dei doveri che vi sono connessi;
- c. assicurare la **partecipazione** più viva e globale alle attività di tutte le agenzie educative e formative, che sul territorio intendono realizzare la piena maturità della persona.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni

disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. Nel rispetto di questi principi sono previste **sanzioni** per gli alunni che ostacolano il regolare andamento della comunità scolastica.

I **provvedimenti disciplinari** hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Richiami e sanzioni segnalano ogni significativa mancanza relativa a:

- a. rispetto delle regole;
- b. rispetto degli ambienti e degli strumenti;
- c. rispetto delle persone all'interno e all'esterno della scuola.

Art. 5 - INTERVENTI: MODALITÀ DI PROCEDURA E LIVELLI DELLE SANZIONI

Infrazioni non gravi e non reiterate:

- Ammonizione verbale o scritta (singoli docenti, colloquio studente con DS e docente).
- Nota disciplinare sul registro di classe con comunicazione telefonica ai genitori ed eventuale convocazione.

I parametri in base ai quali il comportamento dell'alunno viene considerato passibile di note disciplinari sono:

- intensità dell'evento,
- intenzionalità,
- reiterazione,
- persone coinvolte,
- ricaduta sui compagni.

Infrazioni reiterate o più gravi:

- **Allontanamento dalle lezioni (fino a 15 giorni):** competenza del consiglio di classe con la componente genitori:
- a) **Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni:** Attività di approfondimento gestite dalla scuola, focalizzate sulle conseguenze del comportamento. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività.
- b) **Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni:** Attività di approfondimento e di cittadinanza solidale, che possono svolgersi presso strutture convenzionate. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il

rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe, nell'ambito del personale scolastico.

- **Allontanamento dalla comunità scolastica (superiore a 15 giorni):** competenza del consiglio d'istituto. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- **Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi: Competenza del Consiglio di Istituto.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le **sessioni d'esame** sono inflitte irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno è previsto per mancanze che determinino danni al patrimonio scolastico o privato per i quali è individuata la responsabilità.

Il principio della riparazione del danno, per via monetaria e/o con prestazioni d'opera, vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture che avvengano senza individuazione dei responsabili diretti. I soggetti coinvolti, classe o insieme degli studenti di un corridoio, di un piano o dell'intero istituto, sono tenuti alla riparazione del danno stesso.

- Gli alunni che hanno subito un provvedimento disciplinare di allontanamento sono esclusi dai viaggi d'istruzione. Il Consiglio di classe si riserva comunque di valutare ogni singolo caso.

Art. 6 - MANCANZE DISCIPLINARI

L'istituzione scolastica individua quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati negli articoli precedenti, indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri regolativi seguenti:

- Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio.
- Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni.
- Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della consapevolezza del danno.
- Vanno comminate dopo avere effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno a esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica e seguenti

possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato responsabile.

- Sono personali e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto degli/dello allievo/i con l'istituzione scolastica-
- La sanzione si caratterizza per essere: tempestiva, temporanea, proporzionata alla mancanza.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Mancanze	Sanzioni	Organo Competente
1. Assenze non giustificate	a. Dopo cinque giorni: comunicazione telefonica alla famiglia. b. Ripetute: comunicazione scritta alla famiglia e convocazione della stessa.	Coordinatore del CdC
2. Inadempienza dell'obbligo scolastico	a. Comunicazione al DS e comunicazione scritta alla famiglia. b. In caso del protrarsi dell'inadempienza, comunicazione alla polizia locale e al Sindaco.	Coordinatore del CdC DS e Segreteria
3. Presentarsi sistematicamente in ritardo a scuola senza validi motivi e senza giustificazione dei genitori	a. Dopo 5 ritardi brevi (oltre i 5 minuti) comunicazione telefonica alla famiglia. b. In caso del protrarsi dell'inadempienza, comunicazione scritta alla famiglia e convocazione della stessa.	Coordinatore del CdC
4. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nel territorio della scuola	a. Richiamo verbale dello studente. b. Se reiterato, annotazione formale sul registro di classe (Area richiami). c. Se il richiamo (punto b) non ha esito, nota disciplinare e convocazione dei genitori.	Docente interessato Coordinatore del CdC Coordinatore del CdC DS e CdC

5. Disturbare e rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche impedendone il regolare svolgimento	a. Richiamo verbale dello studente. b. Se reiterato, annotazione formale sul registro di classe (Area richiami). c. Se il richiamo (punto b) non ha esito, nota disciplinare e convocazione dei genitori. d. Se la convocazione dei genitori (punto c) è inefficace, temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni per 1 giorno anche in forma di esclusione dalla partecipazione allo svolgimento di attività esterne, visite di istruzione comprese.	Docente interessato Docente interessato Docente interessato DS e CdC
6. Rifiuto ad eseguire il lavoro assegnato e a collaborare	a. Richiamo verbale dello studente. b. Se reiterato, annotazione formale sul registro di classe (Area richiami). c. Se il richiamo (punto b) non ha esito, nota disciplinare e Convocazione dei genitori. d. Se la convocazione dei genitori (punto c) è inefficace, temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni per 1 giorno.	Docente interessato Docente interessato Docente interessato DS e CdC
7. Portare a scuola o utilizzare oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi	a. Confisca immediata del materiale e comunicazione alla famiglia sul registro di classe (Nota disciplinare). b. Se l'oggetto è pericoloso o dannoso, oltre a quanto riportato nel punto (a), consegna in Dirigenza del materiale confiscato, immediata comunicazione telefonica alla famiglia, convocazione	Docente interessato Docente interessato Coordinatore del CdC DS e CdC

10. Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni	a. Se occasionale e lieve, richiamo verbale. b. Se reiterato e/o grave annotazione formale sul registro di classe (Nota disciplinare) c. Se quanto agito nel punto (b) non ha esito: convocazione dei genitori e temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni per 2 giorni anche in forma di esclusione dalla partecipazione allo svolgimento di attività esterne, visite di istruzione comprese.	Docente interessato Docente interessato Dirigente e Consiglio di classe
11. Comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o dei compagni	a. Annotazione formale sul registro di classe (Nota disciplinare), comunicazione al DS; convocazione immediata dei genitori; b. Se reiterato, temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni da 3 a 15 giorni. Il numero di giorni è proporzionato al numero di volte in cui l'atteggiamento è reiterato; c. In caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti: Allontanamento dalla comunità scolastica (superiore a 15 giorni).	Docente interessato Coordinatore del CdC DS e Consiglio di classe Dirigente e Consiglio di Istituto

12. Mancata osservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto e ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante. a) si affaccia e si sporge dalla finestra; b) getta carta o altri oggetti dalla finestra; c) non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, laboratorio, corridoi, scale, cortile)	a. Richiamo verbale dello studente; b. Se reiterato e lieve, annotazione formale sul registro di classe (Area richiami); c. Se reiterato e/o grave Nota disciplinare e convocazione dei genitori; d. Eventuale temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni per 2 giorni.	Docente interessato Docente interessato Docente interessato e Coordinatore Dirigente e CdC
---	--	--

ART. 7 - PROCEDURA DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DELL'ALUNNO

1. Attenersi a quanto scritto nell'art.6 presente regolamento;
2. Registrare l'accaduto sul registro di classe;
3. Comunicare l'accaduto alla famiglia e contestualmente al D.S.
4. Convocare l'alunno e sentire la sua versione alla presenza del Coordinatore o del D.S.
5. Convocare la famiglia, comunicare i fatti e le procedure previste dal Regolamento di disciplina
6. Convocare il Consiglio di Classe straordinario su convocazione scritta del D.S.
7. Stendere verbale del Consiglio di Classe straordinario;
8. Anticipare alla famiglia l'esito delle decisioni del Consiglio di Classe straordinario;
9. Inviare alla famiglia la comunicazione scritta con la decisione assunta dal CdC.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E LORO SVOLGIMENTO

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 1 A 2 GIORNI: "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (art.4, comma 8 bis). Questa tipologia di sanzione si concretizza ordinariamente nella richiesta allo studente di produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di ed. civica e/o la realizzazione di un elaborato, anche utilizzando tools multimediali, eventuale da presentare alla classe. Attività presso la scuola: riordino della biblioteca e/o altri spazi comuni della scuola; attività manuali volte al ripristino attrezzature, arredi e beni scolastici; cura degli spazi verdi.

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 3 A 15 GIORNI: "attività di cittadinanza attiva e solidale" (art.4, comma 8 ter). Presso strutture ospitanti convenzionate (Attività di cittadinanza solidale presso realtà associative del territorio: supporto alla disabilità e alla marginalità

sociale, contrasto alla violenza di genere, supporto agli stranieri per l'apprendimento dell'italiano, anziani, scouts, cura del verde cittadino) o, "in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti" (art.4, c.8 quater) e "nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti" (art.6, c.3 bis) presso la scuola, a favore della comunità scolastica. In caso di difficoltà ad individuare strutture ospitanti, è possibile prevedere attività presso la scuola, eventualmente in collaborazione con associazioni di volontariato ed enti del terzo settore (Legge 6 giugno 2016 n. 106):

- Riordino di laboratori, di biblioteche, attività di tutor di compagni, ecc.
 - Attività di riflessione, studio e approfondimento sul Regolamento Scolastico di Istituto con eventuale elaborazione di nuove proposte da apportare al Regolamento stesso (attività individuale e di gruppo con la supervisione dei docenti).
 - Attività laboratoriali, teatrali ed espressive che prevedono esperienze formative positive non direttamente correlate alle sanzioni disciplinari, progettate dalle Istituzioni Scolastiche nell'ottica del miglioramento dei comportamenti responsabili dei ragazzi.
 - Sportello Ascolto per Riflettere, parlare con l'alunno con comprensione dei propri problemi; dialogare con un professore.
 - Peer to peer tra pari: Incontro e dialogo con studente che ha finito la stessa scuola che faccia capire tramite le sue esperienze quali cose sono sbagliate e non andrebbero fatte.
- La scuola individua le figure referenti per la realizzazione delle attività da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Art. 9 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro sette giorni dalla comunicazione.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 5 giorni lavorativi.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 10 - ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 7 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno all'Istituto e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide in via definitiva nel termine di 5 giorni. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il DPR 235/07 precisa che è il regolamento ad istituire e disciplinare l'Organo di garanzia dell'Istituto. La nota del 31 luglio 2008 precisa che il regolamento dovrà indicare:

[a] La composizione in ordine:

- *al numero dei suoi membri, che non possono essere meno di quattro in relazione alle componenti scolastiche che devono rappresentare;*
- *alle procedure di elezione e subentro degli stessi, nonché alla possibilità di nominare supplenti, in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia chi abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora vi faccia parte lo studente*

sanzionato o un suo genitore);

[b] il funzionamento:

- *se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto” cioè completo e eventualmente in seconda convocazione funzioni solo con i membri presenti o se non sia mai necessaria la presenza di tutti i membri;*
- *il valore dell’astensione.*

[a] Composizione dell’Organo di garanzia:

L’organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da due docenti, nominati dal Collegio docenti (che prevede alla nomina anche di due membri supplenti) e da due rappresentanti dei genitori, nominati dal Consiglio di Istituto (che nomina anche i due membri supplenti) Nel caso in cui faccia parte del Comitato di Garanzia il Docente che ha irrogato la sanzione, lo stesso sarà sostituito da uno dei membri supplenti.

Nel caso in cui faccia parte del Comitato di Garanzia il Genitore dello studente sanzionato, lo stesso sarà sostituito da uno dei membri supplenti.

Il Comitato di Garanzia resta in carica tre anni, nel caso in cui uno dei membri decada, si provvederà alla sua sostituzione.

[b] Funzionamento:

Il Comitato di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina;
- decidere sui ricorsi per l'abrogazione delle sanzioni disciplinari.

In prima convocazione per poter deliberare l’organo deve essere “perfetto”; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide se presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri. Non è ammesso il voto di astensione.

Art. 11 - LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell’articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.

Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell’intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell’alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.